

QUESTIONE PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COMO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA, VILLA ERBA SPA - APPROVAZIONE SCHEMA NUOVI PATTI PARASOCIALI.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale, presentata dalla Giunta, n.87/2019 Revisione periodica della partecipazioni pubbliche 2019;

Visto il regolamento del Consiglio Comunale di Como;

Visto il D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare agli articoli 42 e 54;

Visto il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, "Testo unico delle società partecipate"

Visto l'art. 103 dello Statuto del Comune di Como;

SI PONE QUESTIONE PREGIUDIZIALE AL RITIRO DEL PROVVEDIMENTO IN EPIGRAFE

Per il seguente motivo:

Mancata applicazione art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 175 del 2016 sulla società Villa Erba S.p.a.

Secondo il "Testo unico per le società partecipate" (D.Lgs. 175/2016), art 4 comma 1, "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società*".

Si rileva che nel caso della società Villa Erba S.p.a. non sembrerebbe rientrare nei casi particolari di ammissibilità di cui comma 7 del medesimo articolo citato.

A supporto di detta tesi si riporta la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Lombardia - del 17 aprile 2019 (Lombardia/160/2019 VSG), la quale sostiene:

"In merito al richiamo dell'ente alle previsioni di cui all' art. 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016 - a mente del quale "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili" - si osserva che affinché sia legittimo il mantenimento della partecipazione, è necessario che le società pubbliche abbiano come oggetto sociale "prevalente": la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane; la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(OMISSIS)

Al fine, pertanto, di determinare l'oggetto sociale prevalente e, di conseguenza, il rispetto del parametro normativo di cui all'articolo 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016, occorrerà verificare, in concreto, l'attività prevalente svolta dalla società Fontanoni s.r.l., laddove per attività prevalente

può intendersi quella con il più elevato volume di affari, rispetto alle altre svolte. Secondo giurisprudenza consolidata, difatti, ciò che rileva ai fini della verifica circa la prevalenza dell'attività è l'effettivo svolgimento della stessa da parte della società, mentre l'oggetto sociale esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati (vd. ex multis, Consiglio di Stato, III, 10 agosto 2017, n. 3988).

Posto quanto sopra, questa Sezione invita l'ente a verificare scrupolosamente che la Fontanoni s.r.l. svolga, effettivamente, come attività prevalente quella di "produzione di energia da fonti rinnovabili" - verificandone, di conseguenza, il fatturato - affinché il mantenimento della partecipazione in tale società sia legittimo. Con ogni riserva di successiva verifica, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016".

Tale deliberazione sostiene tutti i presupposti di fatto e di diritto, nonché quelli giurisdizionali che inequivocabilmente vedono che l'attività prevalente è da intendersi quella svolta nei fatti all'interno del bilancio.

Verificato lo statuto societario e il bilancio 2018 si può notare come l'attività fieristica non rappresenti l'attività prevalente rappresentando solo il 26,68% (2.038.000 Euro delle attività societarie su 7.636.972,00 Euro). Si rileva, altresì, che nemmeno rappresenta l'attività più remunerativa, rappresentata dai matrimoni che offre alla società il 33,34% delle attività societaria (2.546.000 Euro). Anche dal punto di vista quantitativo, non economico, nell'anno 2018 sono state fatti 91 eventi di cui solo 7 sono state fiere (il 7,69% degli eventi). Si può concludere che il polo fieristico non rappresenta, nei fatti, "l'oggetto sociale prevalente" requisito indispensabile per il mantenimento della società.

Da qui si rileva la mancata applicazione dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo citato, per tanto si pone questione pregiudiziale per il ritiro del documento per sanare le difformità e la legalità dell'atto.